

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 107

OGGETTO: *divieto di vendita e di portare al seguito bottiglie e bicchieri di vetro e/o altri oggetti potenzialmente pericolosi in tutto il centro storico di Borgo San Dalmazzo in occasione dell'evento "UN BORGO DI SERA" previsto nel centro storico cittadino nelle serate di venerdì 4, 11, 18 e 25 luglio 2025 dalle ore 18.00 alle ore 24.00.*

LA SINDACA

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che nelle serate di venerdì 4, 11, 18 e 25 luglio 2025 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 il centro storico cittadino sarà interessato dalla manifestazione “Un Borgo di Sera” e che per tale evento si prevede l’affluenza di numeroso pubblico;

Rilevato che dell’esperienza maturata in eventi analoghi:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto possono essere utilizzati quali strumenti impropri per ledere ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziale strumento di difesa o offesa, sia quali contenitori interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

Ritenuto opportuno provvedere all’istituzione del divieto di vendere per asporto cibi o bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici e all’istituzione del divieto di portare al seguito bottiglie e bicchieri di vetro e/o altri oggetti potenzialmente pericolosi in occasione dell’evento di cui in oggetto, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dell’evento;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, come previsto dall’art. 689 del Codice Penale;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, come previsto dall’art.691 del Codice;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la Circolare della Prefettura di Cuneo Prot. n. 12B.1 Area I del 18/08/2017;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa,

1. in tutto il centro storico di Borgo San Dalmazzo, in Via Lovera, Largo Argentera e Corso Barale in occasione dell'evento "UN BORGO DI SERA" previsto nelle serate di venerdì 4, 11, 18 e 25 luglio 2025 dalle ore 18.00 alle ore 24.00, per tutta la durata della manifestazione:

- a) il divieto di vendere cibi e bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici;
- b) il divieto di introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene;
- c) il divieto di introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;
- d) il divieto di accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- e) il divieto di introdurre droni e aeroplani telecomandati, fatti salvi quelli utilizzati dall'organizzazione e in regola con la normativa in vigore;
- f) il divieto di introdurre qualsiasi oggetto atto ad offendere o comunque potenzialmente pericoloso per la propria o altrui incolumità;
- g) il divieto di esporre materiale che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;
- h) il divieto di stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- i) il divieto di svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- j) il divieto di danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi degli impianti o comunque a servizio dell'evento;
- k) il divieto assoluto, limitatamente alle aree ove si svolge il pubblico spettacolo:
 - di introdurre o vendere all'interno dell'area cibi o bevande contenute in lattine, contenitori di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 l (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5 l senza tappo) o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare la incolumità personale;
 - di introdurre valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri;
 - di introdurre bombolette spray di qualsiasi genere;
 - di introdurre trombe da stadio;
 - di introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - di introdurre penne e puntatori laser;
 - il divieto di introdurre bastoni per selfie e treppiedi, fatti salvi quelli utilizzati dall'organizzazione e in regola con la normativa in vigore;
 - di introdurre biciclette, skateboard, pattini o overboard;

- di arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico
2. Per tutta la durata della manifestazione l'organizzatore dovrà impiegare operatori di sicurezza qualificati ai sensi del D.M. 6/10/2009, nel numero previsto dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno in relazione alla capienza prevista per la manifestazione e con le modalità previste dal piano di sicurezza predisposto per l'evento. In particolare detti operatori dovranno vigilare sulla scrupolosa osservanza dei divieti previsti dalla presente ordinanza e sul rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza ed evacuazione previsto per la manifestazione.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art.16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso di reiterazione del divieto previsto al comma 1 lettera a) della presente ordinanza o di particolare gravità della violazione, potrà essere adottata, a carico dell'esercente, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento dell'obbligazione nascente dall'accertamento della violazione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- all'U.T.G. – Prefettura di Cuneo
- alla Questura di Cuneo
- ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo;
- all'Ufficio Ambiente comunale affinché lo stesso provveda a concordare con la ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti, immediatamente prima degli orari di inizio della manifestazione, una scrupolosa bonifica di tutta l'area interessata dall'evento al fine di procedere allo svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e al recupero di eventuali ulteriori contenitori di vetro abbandonati o di altri materiali od oggetti il cui utilizzo improprio potrebbe risultare idoneo a minacciare la incolumità personale dei partecipanti.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 30 giugno 2025

La Sindaca
Roberta ROBBIONE